



COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

PROVINCIA DI UDINE

*Piazza Indipendenza n. 2 - C.A.P. 33040 – Tel. 0431-99092 – Fax 0431-973707
e-mail: tecnico@com-campolongo-tapogliano.regione.fvg.it - Cod.Fisc. - P.IVA 02551830306*

REGOLAMENTO

SULLE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI AI FINI IMU

Art. 2 bis del decreto legge n. 102 del 31/08/2013 come convertito dalla legge n. 124 del
28/10/2013

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 36 DEL 29/11/2013

**REGOLAMENTO
SULLE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI AI FINI IMU**

INDICE

Art. 1

Art. 1

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla **seconda rata** dell'imposta municipale propria (**IMU**), è equiparata all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, l'unità immobiliare e relative pertinenze, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo d'imposta ed utilizzata come abitazione principale da parenti in linea retta entro il primo grado.
2. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo comma è applicata ad una sola unità immobiliare.
3. Per beneficiare dell'agevolazione il contribuente deve presentare apposita comunicazione al servizio tributi del comune attestante la concessione in comodato dell'alloggio e il grado di parentela dell'occupante, da effettuarsi entro il termine del 20 gennaio 2014.